

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 50-8104

IPAB - Asilo Infantile con sede in Ponderano (BI). Estinzione. Art. 7, L. R. n. 12/2017.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'IPAB – Asilo Infantile con sede in Ponderano, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890, aveva lo scopo istituzionale di accogliere ed assistere i bambini poveri del Comune di Ponderano.

Con istanza avanzata in data 08/11/2018, il Sindaco del Comune di Ponderano richiedeva, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, l'estinzione dell'Asilo a norma dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017.

Il Consiglio Comunale di Ponderano, con deliberazione n. 34 assunta in data 25/10/2018, nel precisare che l'IPAB da moltissimi anni non adempie più alle proprie finalità istituzionali ed è priva sia di personale che dell'organo amministrativo, ha proposto l'estinzione dell'Ente stesso; nel medesimo atto il Comune si è altresì formalmente impegnato ad accettare l'intero patrimonio dell'IPAB con vincolo di destinazione a servizi socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi della normativa sopraindicata.

Il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è unicamente costituito da un terreno ubicato nella zona sud di Ponderano, in fregio alla strada Vicinale dei Longhero. Catastalmente è censito al NCT del Comune di Ponderano, Foglio 8, Particella 214, Seminativo arborato, Classe 2, Superficie mq. 2.060, R.D. € 12,77, R.A. € 13,30.

Valore di mercato € 6.180,00.

La suddetta valutazione è contenuta nella relazione estimativa redatta in data 27/09/2018 dal Tecnico Comunale, Arch. Anna Rossiga.

Per i motivi esposti, considerato che l'Ente non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico e, in ogni caso, mancano i presupposti per una ripresa di un'attività nel settore sociale, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore competente da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere conseguentemente alla devoluzione del patrimonio al Comune di Ponderano.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

visto l'art. 7 della L.R. n. 12/2017;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di estinguere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017, l'IPAB – Asilo Infantile con sede in Ponderano e di trasferire il patrimonio descritto in premessa, eventuali passività incluse, con vincolo di destinazione a servizi socio assistenziali e socio sanitari, al Comune di Ponderano, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

di dare atto:

- che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;

- che il Sindaco del Comune di Ponderano è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune di Ponderano;

- che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)